

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc; nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

**ART • 1**  
**Disciplina per il rilascio della concessione**  
**e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

**ART. 2**  
**Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art.50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e se la durata dell'occupazione è superiore o meno al mese, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita da competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 1 giorno prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **ART. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima dell'applicazione della tassa semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

### **ART • 4**

#### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatori, ambulanti, funambuli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello

stesso punto per più di un'ora ed ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

## **ART..5**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione (specificando soltanto se la durata è superiore o meno al mese), la misura dello spazio concesso; le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50 comma 1). In ogni caso lo spazio concesso cessata l'attività deve essere lasciato libero sgombro e nelle stesse condizioni precedenti.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. Il funzionario responsabile o un amministratore comunale rilascia le autorizzazioni e sottoscrive le eventuali convenzioni.

## **ART. 6**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quanto si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **ART • 7**

#### **Sospensione dell'occupazione**

1. Il concessionario per comprovati motivi può richiedere la sospensione dell'occupazione facendone istanza in carta libera al Comune, alla fine della stessa, previa comunicazione scritta (in carta libera), si può riprendere l'occupazione senza richiedere una ulteriore concessione e/o autorizzazione di occupazione.

2. Se la sospensione è superiore ai 2 mesi, non si può applicare il comma 1, ma si deve richiedere una nuova concessione e/o autorizzazione.

#### **ART • 8**

#### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

—le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

—la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

—l'uso in proprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i

regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;  
— la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi dalla data di rilascio dell'atto, nel caso d'occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso d'occupazione temporanea;

## **ART • 9**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (Art.41 comma 1). Il concessionario sarà tenuto al pagamento delle somme dovute per i giorni di occupazione effettivamente usufruiti.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro.

## **ART. 10**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentito la cessione.
- 2.11 concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici Comunali appositamente autorizzazioni dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportare nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia di suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **ART. 11**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi d'occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **ART. 12**

### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma dell'art.47 D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 2 per cento delle spese della costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

## **ART. 13**

### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40 comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

#### **ART.14**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs.507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

#### **ART • 15**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6; nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria 100 per cento;

- Seconda categoria 80 per cento;

**ART • 16**  
**Soggetti passivi**

I. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

**ART • 17**  
**Durata dell' occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma I, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ART.18**  
**Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di :tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **ART. 19**

### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **ART. 20**

### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art.44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 80.

## **ART. 21**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a :trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singolo posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## **ART • 22**

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **ART.23**

### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come la tariffa.

## **ART.24**

### **Occupazioni temporanee**

#### **Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee su suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

## **ART • 25**

### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo**

#### **Casi particolari**

1. Ai sensi degli artt.46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio delle manutenzioni delle reti di erogazioni in pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art.47, comma 2 — bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura

complessiva di £.50.000, (Euro 25,82) indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

## **ART • 26**

### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art.42 comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito: "originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento se in prima categoria, del 10 per cento se in seconda categoria.

3. Ai sensi dell'art.45, comma 6, per le occupazioni di autovetture per uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria.

## **ART.27**

### **Riduzioni della tassa permanente**

I. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite e seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) Ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la superficie è ridotta del 10%.

2) Ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

3) Ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passa carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

4) Ai sensi dell' art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri

determinati dal comma 2 dell'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq.9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

5) Ai sensi dell'art.44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art.31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso - avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

6) Ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, Dunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.

## **ART.28**

### **Passi carrabili — Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **ART.29**

### **Riduzione tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art.45:

— comma 3 — Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va terminata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- Comma 5 — Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- Comma 5 ed art.42, comma 5 — Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte all'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- Comma 7 — Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- Comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

### **ART.30**

#### **Esenzione dalla tassa**

1. sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 novembre 1993, N.507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincia, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture attrazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

## **ART. 31**

### **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art.38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile nel Comune o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi

un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## **ART.32**

### **Sanzioni**

#### **1. Sopratasse**

— Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs.507/1993.

— Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

— Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### **2. Pene pecuniarie**

— Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £.50.000 (Euro 25,82) a £.150.000 (Euro 77,47) da determinare in base alla gravità della violazione.

— La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

— La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

## **ART.33**

### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni

dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento alla unita' di euro per difetto o per eccesso.

4. il versamento della tassa dovuta dovrà essere effettuato a fine occupazione, previa comunicazione scritta, in carta libera al Comune, che dovrà effettuarsi antecedentemente alla cessazione dell'occupazione e comunque almeno un giorno prima. Sarà cura dell'ufficio tributi conteggiare quanto dovuto dal concessionario.

#### **ART.34**

##### **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **ART .35**

##### **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.PR. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art.2752 del codice civile.

#### **ART.36**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento sostituisce quello precedente adottato dal Comune di Scillato.